

## Si spezza il legame con l'emissione di nuove azioni

In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni è legittima l'emissione di nuove azioni anche senza aumento del capitale sociale. La commissione societaria del Consiglio notarile di Milano, con la massima n. 169, incentiva la scelta operativa, consentita dall'art. 2346, comma 3, di emettere azioni prive di indicazione del valore nominale. La mancanza di una necessaria relazione tra modifica del numero delle azioni (tanto in aumento quanto in riduzione) e variazione del capitale sociale legittima le delibere con cui vengono emesse nuove azioni senza corrispondente aumento del capitale sociale, sempre nel rispetto delle norme relative alle operazioni poste in essere. In presenza di azioni prive di valore nominale si rompe quindi il collegamento tra le tre «grandezze» previste nello statuto: ammontare del capitale sociale, numero delle azioni e valore nominale; in questi casi, quindi, numero delle azioni e ammontare del capitale possono essere modificati l'uno indipendentemente dall'altro.

Le possibili applicazioni di tale impostazione sono rinvenibili in tre differenti ipotesi: a) emissione di nuove azioni a pagamento: si ritiene legittima una deliberazione di modifica dello statuto avente a oggetto l'emissione di nuove azioni, a pagamento, senza alcun corrispondente aumento del capitale sociale; in questo caso l'intero prezzo di emissione delle nuove azioni sottoscritte verrà imputato a riserva sovrapprezzo. Ovviamente, non vengono meno le regole sancite per l'aumento di capitale e in particolare: la competenza dell'assemblea straordinaria ad assumere la deliberazione di modifica dello statuto (art. 2365 c.c.), il limite di esecuzione in presenza di azioni non interamente liberate (art. 2438 c.c.), l'obbligo di immediato versamento del sovrapprezzo (art. 2439 c.c.), le regole per i casi di conferi-

menti in natura per verificare che il valore dei beni conferiti sia almeno pari al capitale sociale e all'eventuale sovrapprezzo (art. 2440 c.c., nonché artt. 2343 e seguenti c.c.), e infine il diritto di opzione e le sue ipotesi di limitazione o esclusione (art. 2441 c.c.); b) conversione in azioni di nuova emissione: si ritiene legittima una deliberazione di modifica dello statuto avente a oggetto la conversione di obbligazioni o di altri strumenti finanziari convertibili in azioni di nuova emissione, senza alcun corrispondente aumento del capitale sociale della società emittente. Se si tratta di obbligazioni con un obbligo di rimborso a carico della società, il debito, iscritto nel passivo del proprio stato patrimoniale viene imputato, per effetto della conversione, alla riserva sovrapprezzo; se la conversione ha a oggetto strumenti finanziari partecipativi ex art. 2346, comma 6, c.c. (s.f.p.), senza alcun obbligo di rimborso, il valore degli apporti effettuati dai sottoscrittori degli s.f.p. dà luogo all'iscrizione di una voce di riserva da apporto di s.f.p. e, al momento della conversione, l'intero importo della riserva (se ancora esistente) viene imputato a riserva sovrapprezzo, trattandosi di fatto del «corrispettivo» dei sottoscrittori per conseguire gli s.f.p., e, successivamente, le azioni di nuova emissione; c) emissione di nuove azioni a titolo gratuito: si ritiene altresì legittima una deliberazione di modifica dello statuto avente a oggetto l'emissione di nuove azioni, senza aumento di capitale e senza nuovi conferimenti, al fine di dare esecuzione all'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate, ai sensi e nei limiti dell'art. 2349, comma 1, c.c., qualora lo statuto preveda in via generale la facoltà dell'assemblea di assegnare utili ai dipendenti.

